



Milano, 28/10/05
Prot. n. 1948/2005/CT

Sentenza TAR Veneto del 19 agosto 2005: superate le leggi regionali che prevedono, in materia di tutela dai campi elettromagnetici, valori diversi e superiori rispetto a quelli introdotti con nuove leggi statali.

Nella sentenza n. 3200 del 19 agosto 2005 del TAR del Veneto è stato affrontato il principio della prevalenza di nuove norme statali rispetto a leggi regionali precedentemente in vigore e con le prime incompatibili.

La vertenza in oggetto esamina il ricorso presentato da una società avverso l'introduzione, in una variante di piano regolatore, di un articolo con cui si prescrivono nello strumento urbanistico i limiti di rispetto e di tutela degli elettrodotti determinati in applicazione della L.R. 27/1993; legge regionale che, a detta della ricorrente, era superata dalla nuova legislazione nazionale in materia di campi elettromagnetici. La norma regionale ha previsto il divieto di qualsiasi destinazione urbanistica residenziale all'interno delle distanze di rispetto dagli elettrodotti; le distanze sono state determinate in modo che il campo elettrico misurato all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale prolungata permanenza non superasse il valore di 0,5 kv/m ed il campo magnetico non fosse superiore a 0,2 microtesla (la normativa statale che ha fissato, con il D.P.C.M. dell'8 luglio 2003, in 3 microtesla il suddetto valore); tale legge ha altresì stabilito che gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti approvati dopo la sua entrata in vigore, sono tenuti a recepire tali distanze di rispetto; e così è avvenuto per il piano regolatore in esame.

Il Tribunale però, facendo proprio l'indirizzo tracciato dalla sentenza n. 1735/2005 sempre del TAR Veneto, ha riaffermato che *"in seguito alla sopravvenienza della normativa statale di principio in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (legge n. 36/2001) e della disciplina applicativa (D.P.C.M. 8 luglio 2003) avente valore su tutto il territorio nazionale, le norme regionali precedentemente in vigore, che fissano valori diversi e superiori, incompatibili con quelli introdotti dalla legge quadro, devono ritenersi abrogate ai sensi dell'art. 10 della legge n. 62/53"* (art. 10, Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica: le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse. I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni). Inoltre, si rileva che, anche nel nuovo assetto costituzionale derivante dalla riforma del titolo V, *"la prevalenza delle norme statali di principio sulle norme regionali con esse incompatibili, permane come regola che risolve il conflitto in forza dell'effetto abrogativo (c.d. effetto ghigliottina) previsto dall'art. 10 della legge 62/53 (cfr. sentenza C.Cost. 302/2003)"; e che "l'art. 10 della legge 62/53 non è stato infatti abrogato né espressamente né implicitamente dalla legge n. 131/2003, la quale, [...], non ha introdotto alcuna innovazione sostanziale nel rapporto tra le leggi regionali e le norme statali di principio, limitandosi ad affermare che nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente le regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo stato o, in difetto, da quelle desumibili dalle leggi statali vigenti: ciò che equivale a ribadire che norme statali di principio e norme regionali incompatibili non possono coesistere, donde l'effetto abrogativo delle seconde"*.

Cristian Toletti
Settore Ambiente
Segreteria Politica Federale
ctoletti@leganord.org

Tar Veneto - Sentenza n. 3200 del 19 agosto 2005

Repubblica italiana in nome del Popolo italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l'intervento dei magistrati
(*omissis*)
ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 2947/2004, proposto da (...) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (*omissis*);

contro

il COMUNE di VAZZOLA (TV) in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
e la REGIONE del VENETO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (*omissis*);

per l'annullamento

della variante parziale n. 2 del P.r.g. del Comune di Vazzola, adottata con delibera del Consiglio comunale di Vazzola n. 1 del 30 gennaio 2003 ed approvato con modifiche d'ufficio mediante delibera della Giunta regionale veneta n. 1656 del 26 maggio 2004; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

visto il ricorso, notificato il 6.10.2004 e depositato presso la Segreteria il 4.11.2004, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all'udienza camerale del 6 luglio 2005 (...), gli avvocati: (*omissis*) per la Regione Veneto;

considerato

che, per il combinato disposto dell'art. 23, XI comma, e dell'art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v'è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che, nel corso dell'udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all'esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che la società (...) è proprietaria in Comune di Vazzola, di un'area di mq. 127.882, che il vigente P.R.G. include in zona DI-3 (zona industriale di espansione), e più in particolare, parte in "Sottozona DI-3/3" e parte in "Sottozona DI 3/P.I. P.;

che per l'attuazione delle previsioni del P.R.G. i precedenti proprietari dell'area presentarono, a suo tempo, un piano di lottizzazione che venne approvato con delibera del Consiglio comunale di Vazzola n. 20 del 20 luglio 2002, cui fece seguito la relativa convenzione stipulata il 12 settembre 2002.

che l'area interessata dalla lottizzazione è attraversata da una linea elettrica da 220 kv e, pertanto, è vincolata alla relativa fascia di rispetto;

che la legge regionale n. 27 del 3 giugno 1993 ha previsto il divieto di qualsiasi destinazione urbanistica residenziale all'interno delle distanze di rispetto dagli elettrodotti, determinate in modo che il campo elettrico misurato all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale prolungata permanenza non superi il valore di 0,5 kv/m ed il campo magnetico non sia superiore a 0,2 microtesla;

che la legge regionale anzidetta ha stabilito che gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti approvati dopo la sua entrata in vigore sono tenuti a recepire tali distanze di rispetto;

che in occasione dell'approvazione della variante n. 2 al P.R.G. approvata con D.G.R.V. n. 1656 del 26 maggio 2004, il Comune di Vazzola ha introdotto l'art. 53 bis, con cui prescrive nello strumento urbanistico i limiti di rispetto e di tutela degli elettrodotti determinati in applicazione della l.r. 27/1993 (70 metri in terna singola e 80 per doppia terna non ottimizzata per elettrodotto da 220 Kv);

che la suddetta variante è stata impugnata in parte qua dalla società ricorrente, la quale deduce la violazione e falsa applicazione di legge e di regolamento (art. 4 della legge quadro n. 36/2001 e dell'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003); deduce inoltre, in subordine, l'illegittimità costituzionale delle l.r. n. 27/1993 con riferimento agli artt. 117 co. 2^a e 3^a Cost. e la violazione e falsa applicazione della D.G.R.V. n. 3407 del 27 ottobre 2000;

che, in particolare, sostiene che i valori della fascia di rispetto indicati nella tabella allegata alla D.G.R.V. n. 1526 dell'11 aprile 2000, determinati in modo che il campo elettrico ed il campo magnetico misurati all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale e prolungata permanenza non superi il valore di 0,2 microtesla, contrastano con la normativa statale di principio, che ha fissato, con il D.P.C.M. dell'8 luglio 2003, in 3 microtesla il suddetto valore;

che pertanto la legge regionale n. 27/93 deve ritenersi abrogata in forza dell'art. 10 della legge 62/53 e dell'art. 4 della legge n. 36/2001;

che, in subordine, chiede venga sollevata questione di costituzionalità delle norme regionali per contrasto con le norme statali di principio, con riferimento all'art. 117 co. 2[^] e 3[^] Cost.;

che la Regione Veneto, nel costituirsi, pur prendendo atto del fatto che con sentenza n. 1735/2005 il T.A.R. Veneto ha dichiarato, in fattispecie analoga, che la legge regionale n. 27/1993 deve ritenersi abrogata con effetto ex tunc ai sensi dell'art. 10 della legge n. 62/1953 in forza del quale "le leggi della repubblica che modificano i principi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente abrogano le leggi regionali che siano in contrasto con esse" ha eccepito preliminarmente che l'effetto abrogativo delle norme regionali è correlato all'entrata in vigore di norme di rango legislativo e non regolamentare, quale si reputa essere il D.P.C.M. del 2003, e che in ogni caso l'art. 10 della legge n. 62/53 non è più applicabile per incompatibilità con il nuovo assetto costituzionale, quale risulta dopo le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3/2001 e della legge ordinaria di adeguamento;

che la legge n. 131/2003, (nota come legge La Loggia), stabilisce infatti all'art. 1 comma 2[^] che "che le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle disposizioni statali in materia" e che (comma 3[^]) "nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente le regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo stato o, in difetto, da quelle desumibili dalle leggi statali vigenti";

che ove il Tribunale ritenga ancora vigente l'art. 10 della legge n. 62/1953 la Regione Veneto chiede, a sua volta, che venga sollevata questione di costituzionalità della suddetta norme per contrasto con gli articoli 5, 114 e 117 della Costituzione.

Tutto quanto sopra premesso, il Tribunale ritiene di far proprio l'indirizzo tracciato dalla sentenza n. 1735/2005 e di riaffermare che in seguito alla sopravvenienza della normativa statale di principio in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (legge n. 36/2001) e della disciplina applicativa (D.P.C.M. 8 luglio 2003) avente valore su tutto il territorio nazionale, le norme regionali precedentemente in vigore, che fissano valori diversi e superiori, incompatibili con quelli introdotti dalla legge quadro, devono ritenersi abrogate ai sensi dell'art. 10 della legge n. 62/53;

che anche nel nuovo assetto costituzionale derivante dalla riforma del titolo V, infatti, la prevalenza delle norme statali di principio sulle norme regionali con esse incompatibili, permane come regola che risolve il conflitto in forza dell'effetto abrogativo (c.d. effetto ghigliottina) previsto dall'art. 10 della legge 62/53 (cfr. sentenza C.Cost. 302/2003);

che l'art. 10 della legge 62/53 non è stato infatti abrogato né espressamente né implicitamente dalla legge n. 131/2003, la quale, diversamente da quanto assume la Regione Veneto nelle proprie difese, non ha introdotto alcuna innovazione sostanziale nel rapporto tra le leggi regionali e le norme statali di principio, limitandosi ad affermare che nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente le regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo stato o, in difetto, da quelle desumibili dalle leggi statali vigenti": ciò che equivale a ribadire che norme statali di principio e norme regionali incompatibili non possono coesistere, donde l'effetto abrogativo delle seconde;

che pertanto, in caso di sopravvenienza di norme di principio in materie di legislazione "concorrente" il giudice può dichiarare, ove sia in grado di riconoscere ed affermare l'incompatibilità delle norme preesistenti con i nuovi principi, l'abrogazione delle prime, senza necessità di sollevare la questione di costituzionalità, la quale avrebbe peraltro, nella specie, esito scontato (cfr. C. Cost. 307/2003);

che la Regione Veneto d'altronde, non contesta il contrasto delle norme regionali con quelle statali di principio, ma eccepisce che i principi possano essere introdotti e fatti valere nei confronti della legge regionale attraverso norme di rango non primario ma secondario (tale essendo il D.P.C.M. che determina i nuovi valori di campo magnetico e le distanze ad essi correlati);

che tale eccezione appare tuttavia priva di fondamento, in quanto la legge quadro affidando espressamente alla fonte secondaria la determinazione dei limiti di esposizione e dei valori soglia di emissione (art. 4 comma 2[^]) e prescrivendo al legislatore regionale l'obbligo di adeguamento, non ha fatto altro se non elevare al rango di norma primaria la disciplina integrativa formalmente assegnata alla fonte secondaria recependone a priori il contenuto (rinvio recettizio);

che tutto ciò è implicito anche nel giudizio di costituzionalità già reso sulle analoghe norme della Regione Marche, Campania, Puglia ed Umbria (sentenza C.Cost. n. 307/2003), al cui contenuto decisivo sostanziale il Tribunale non può che richiamarsi;

che, per l'effetto, in accoglimento del primo motivo di ricorso va dichiarata l'illegittimità della variante n. 2 del Comune di Vazzola, nella parte in cui applica i valori di campo magnetico di 0,2 microtesla, derivati dalla l.r. 27/93 e fissa le fasce di rispetto dagli elettrodotti nella misura stabilita con la D.G.R.V. 1526 dell'11 aprile 2000 anziché quelle di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003;

che quanto, infine, alle spese di giudizio, il Collegio ritiene, tenuto conto della parziale novità delle questioni affrontate e dell'epoca di adozione della delibera comunale di variante (ante D.P.C.M. 8 luglio 2003) che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla per quanto di ragione i provvedimenti impugnati.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 6 luglio 2005.